
L'estinzione dei debiti pregressi e l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine

di [Giuseppe Demauro](#)

Pubblicato il 20 Febbraio 2012

in una fase di difficile congiuntura economica, numerose aziende stanno ricontrattando o ristrutturando le proprie situazioni debitorie col sistema bancario: analizziamo il problema dell'imposizione fiscale e dei relativi costi su tali operazioni

La fase di difficile congiuntura economica ha già da qualche tempo indotto numerose imprese ad una rinegoziazione dei propri impegni verso il sistema bancario con lo scopo di alleggerire il carico finanziario in termini di restituzione dei capitali mutuati a tutto beneficio del cash flow così destinato ad altri impegni di natura commerciale.

La scelta di rinegoziare o rimodulare le linee di credito accordate o erogate, deve tener conto anche della fiscalità che il legislatore ha previsto per talune "opzioni" la cui attenta valutazione e scelta potrebbe consentire di ottenere significative riduzioni di imposta.

I finanziamenti a medio e lungo termine erogati dalle banche, sono soggetti all'applicazione di un'unica imposta, sostitutiva di tutte quelle (imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative) ordinariamente applicabili all'atto di finanziamento e alle operazioni connesse.

Infatti come espressamente previsto dall'art. 15 del DPR 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie - Operazioni di credito a medio e lungo termine), *"le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative."*

In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione (di lire).

Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi”.

Il successivo art. 16 del DPR 601/1973 (Altre operazioni di credito) stabilisce che le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:

1. credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;
2. credito all'artigianato, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418 e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;
3. credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213 e 14 agosto 1971, n. 819;
4. credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
5. credito di rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
6. credito peschereccio di esercizio.

Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16 del DPR 601/1973 sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25% dell'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio di cui ai precedenti articoli 15 e 16 del DPR 601/1973.

Infine l'art. 19 del DPR 601/1973 stabilisce che ferme restando le agevolazioni di cui agli artt. 15, 16, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:

1. i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da calamità naturali;
2. i finanziamenti fatti ad Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad Istituti Autonomi per le Case Popolari e a cooperative edilizie in conformità alle disposizioni degli artt. 147 e 148 del Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione (L. 24 maggio 1977, n. 227) di durata superiore ai diciotto mesi, l'imposta sostitutiva si applica nella misura di 0,25%.

Sulla base delle disposizioni normative appena citate, si è sempre ritenuto che la possibilità di estendere il regime di favore circa l'applicazione dell'imposta sostitutiva, potesse trovare applicazione soltanto con riferimento ¹ alle operazioni di finanziamento destinate ad investimenti produttivi e cioè interventi capaci di creare nuova ricchezza con la conseguente esclusione dei finanziamenti richiesti per l'estinzione di debiti pregressi.

Infatti la Cassazione, sollecitata in ordine all'eventualità di estendere il regime di favore ad alcune particolari operazioni finanziarie, con la sentenza 5270/2009 ha specificato che “... *la ratio legis della norma di agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è norma di stretta interpretazione, è indubbiamente da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possano creare nuova ricchezza sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale*”, affermando con riferimento a una ipotesi di finanziamento concesso a

fronte di una pregressa scoperta di conto corrente bancario, che “...laddove ci si trovi di fronte ad una situazione...che presuppone già erogato il credito ed investita la somma corrispondente, mentre ciò che diviene oggetto di regolamento negoziale è il termine della sua restituzione, il negozio in questione non ha per oggetto un finanziamento ma piuttosto modalità e i tempi di recupero del credito”.

Quindi secondo la Cassazione, il legislatore ha inteso premiare, con un trattamento agevolato, le operazioni di finanziamento che si traducono in investimenti produttivi, capaci di creare nuova ricchezza, sulla quale si potrà più adeguatamente applicare il prelievo fiscale.

Per la Cassazione, posto che il caso in questione era l'erogazione di un finanziamento finalizzato a consentire il rientro da una precedente apertura di credito in conto corrente, al debitore non viene concessa la disponibilità di nuove ed effettive risorse finanziarie, ma sono esclusivamente rimodulati i modi e i tempi di restituzione di un credito (apertura di credito) già accordato ed utilizzato.

Da ciò discende che l'imposta sostitutiva in questione non può trovare applicazione in quanto non ci sarebbe la percezione, da parte del soggetto beneficiario, di una nuova ed effettiva disponibilità finanziaria.

Tuttavia, la posizione della Suprema Corte ha alimentato non pochi dubbi interpretativi, che hanno indotto alcuni uffici territoriali dell'Agenzia a negare l'applicazione dell'imposta sostitutiva alle operazioni di finanziamento stipulate per estinguere debiti pregressi, posto che, secondo tali uffici, ad essa possono essere assoggettati solo i contratti di finanziamento destinati a scopi produttivi.

Tuttavia i contenziosi contro le “prese di posizione” degli uffici partivano dal presupposto che in presenza dei requisiti prescritti dagli articoli 15 e seguenti del DPR 601/1973, anche i finanziamenti a medio e lungo termine erogati per far fronte alla copertura di pregresse esposizioni debitorie, rientrano nel campo applicativo dell'imposta sostitutiva relativa appunto ai finanziamenti a medio e lungo termine.

L'Agenzia delle Entrate con la sua **risoluzione n. 121/E** del 13 dicembre 2011, esaminando il caso di una società holding che aveva rinegoziato precedenti indebitamenti da lei stessa contratti e da società controllate pur partendo dalle motivazioni della Suprema Corte, ha esemplificato la questione.

Più in particolare il caso vedeva una società holding acquistare l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme erogate da una banca per poi trasferire, sulla base di un rapporto di mandato, il finanziamento ottenuto pro-quota alle società controllate, consentendo così alle medesime di far fronte alle proprie esposizioni debitorie pregresse.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la citata risoluzione parte dal presupposto che l'articolo 15 del DPR 601/73, nel definire il campo applicativo del regime di favore, non fa cenno alla condizione che il finanziamento debba essere destinato a finalità e/o utilizzi specifici.

Infatti il legislatore con gli artt. 15 e ss. DPR 601/73 non ha qualificato lo scopo cui devono essere destinate le somme messe a disposizione dalla banca, ma ha solo voluto di fatto favorire l'accesso al credito, incrementando la possibilità del soggetto richiedente di attingere nuove risorse finanziarie.

L'Agenzia delle Entrate osserva che la possibilità di accedere al regime di favore è subordinata alla ricorrenza di due condizioni:

- la prima riguarda la natura del finanziatore qualificato a erogare le somme rientranti nel perimetro del regime tributario di favore (istituti abilitati all'esercizio del credito, cassa depositi e prestiti per determinate operazioni, enti, fondi, istituti previdenziali per i mutui concessi ai propri dipendenti e iscritti per l'acquisto di abitazioni);
- la seconda prevede che il finanziamento in questione abbia una durata contrattuale superiore a 18 mesi, fatte salve alcune particolari ipotesi (art. 16 DPR 601/73).

In presenza di tali condizioni, il contratto di finanziamento stipulato per acquisire una effettiva disponibilità finanziaria, rientra nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva.

A parere quindi dell'Agenzia anche i finanziamenti stipulati per estinguere precedenti esposizioni debitorie sono ricompresi nel campo applicativo dell'imposta sostitutiva.

Tale assunto, riporta la risoluzione, non sembra in contrasto con quanto sancito dalla Cassazione, poiché la qualifica per accedere al regime di favore, anche nelle ipotesi di finanziamenti concessi per coprire precedenti esposizioni debitorie, è sempre la presenza della provvista finanziaria messa a disposizione del soggetto richiedente.

L'orientamento appena delineato risulta in linea, tra l'altro, con alcuni documenti di prassi già pubblicati dalla stessa Agenzia ed, in particolare con :

- la C.M. n. 240/99, in base alla quale il regime previsto dal predetto art. 15 del DPR 601/73 intende incentivare le operazioni creditizie a favore delle attività economiche e perciò non opera se non è disposta nessuna forma di finanziamento, ma si concorda (in presenza di apposite garanzie), un piano di rientro da un'esposizione già maturata in passato;
- la risoluzione n. 68/2008, con la quale è stato chiarito che l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine può trovare applicazione in relazione a finanziamenti concessi da enti di previdenza ai propri iscritti per estinguere mutui precedentemente contratti per l'acquisto di un immobile abitativo.

20 febbraio 2012

Giuseppe Demauro

[1](#) In tal senso si esprime la Corte di Cassazione, Sez. tributaria sent. n. 5270 del 5 maggio 2009.